



1. Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 e s.m.i.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- industria carboniera (10.1¹, 10.2², 10.3³, 13.10⁴, 13.20⁵);
- siderurgia (27.10⁶, 27.22.1⁷, 27.22.2⁸);
- costruzioni navali (35.11.1⁹, 35.11.3¹⁰);
- pesca (05.01);
- piscicoltura e acquacoltura (05.02).

La presente normativa non si applica:

- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006.

¹ “Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

² Estrazione ed agglomerazione di lignite

³ Estrazione ed agglomerazione di torba

⁴ “Estrazione di minerali di ferro” (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

⁵ “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” (limitatamente al minerale di manganese).

⁶ “Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)” (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

⁷ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

⁸ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

⁹ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

¹⁰ Cantieri di riparazioni navali

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006:

- l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri, in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri, in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato, dalla Regione Veneto;
- non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

2. Oggetto dell'agevolazione

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a Euro 1.000,00.

Sono comunque considerate macchine utensili o di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case alberghi, ristoranti, bar, ecc.

Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (cd. noleggio a freddo).

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, qualora tali spese siano sostenute da imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

Non sono ammissibili gli investimenti di sostituzione.

3. Ambito territoriale

Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA, ubicate nel territorio della Regione Veneto.

4. Cumulo

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

5. Importo dell'operazione agevolabile

L'intervento è concesso nella forma del contributo agli interessi ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione della macchina. Nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15% del totale del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A., alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

Possono essere agevolate operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000,00 Euro di finanziamento in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6. Operazione agevolabile

Operazione finanziaria assistita da effetti, rilasciati a fronte di un contratto di compravendita di macchine e garantiti da privilegio sulle macchine stesse contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento oltre 12 mesi. Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A.

Operazione di locazione finanziaria, anche non assistita da effetti, effettuata ai sensi della legge n. 1329/65 di durata superiore a 12 mesi.

La data di sottoscrizione del verbale di consegna dovrà risultare non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A.

7. Tassi applicabili

Il tasso agevolato applicato all'operazione è pari al 50% del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a MCC S.P.A.

Il tasso di attualizzazione di riferimento è il tasso equivalente al tasso di riferimento, calcolato con la tecnica dello sconto composto.

8. Modalità d'intervento

Il contributo - calcolato su un finanziamento di importo pari al costo di acquisizione della macchina, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi - è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di attualizzazione del montante al tasso di riferimento e al tasso agevolato, come successivamente individuati.

Gli interessi sulla dilazione di pagamento, in via generale, si calcolano al tasso di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti ovvero al momento della sottoscrizione del verbale di consegna nel caso di leasing.

Per le operazioni con effetti ancora da emettere ovvero con verbali di consegna ancora da sottoscrivere alla data di arrivo della domanda a MCC, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di riferimento vigente alla predetta data di arrivo della richiesta a MCC.

Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano ai tassi agevolati individuati secondo le modalità di cui al precedente paragrafo.

Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

La data di avvio dell'investimento è la data di stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, che deve contenere l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC S.p.A. Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

9. Richiesta d'intervento

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari¹¹, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore attraverso il sito Internet www.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

MCC S.p.A. assegna alle richieste pervenute dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, il numero di posizione assegnato ed il responsabile del procedimento amministrativo. Dalla data di ricezione delle richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, ivi compresa quella riguardante la normativa antimafia, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione di MCC S.p.A.; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato regionale. Qualora MCC S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC S.p.A. entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC S.p.A. stesso.

MCC S.p.A. comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

Il Comitato può deliberare, in carenza di fondi, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

La richiesta di ammissione all'agevolazione può essere presentata dai soggetti richiedenti a MCC S.p.A. anche senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria. In tal caso le delibere di concessione sono assunte sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia al perfezionamento dell'operazione (presentazione a MCC del modulo, delle copie del contratto e del certificato d'origine regolarmente trascritti) entro 12 mesi dalla data della loro adozione.

Qualora l'operazione agevolabile sia richiesta da una impresa operante nei settori di cui all'allegato I al Trattato CE, la richiesta di ammissione all'agevolazione deve essere necessariamente presentata a MCC S.p.A., anche direttamente dall'impresa beneficiaria, compilando l'apposito modulo, prima

¹¹ Sono considerati Intermediari Finanziari: i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario (di seguito TUB) nonché nell'elenco di cui all'art 106 del medesimo TUB, comprensivo dei soggetti iscritti alle sezioni speciali di cui agli artt 113 e 155.

dell'avvio dell'investimento. Pertanto, la stipula del contratto di acquisizione del macchinario non potrà essere anteriore alla comunicazione del gestore di accettazione della richiesta di intervento. In questo caso, l'intervento, nella forma del contributo agli interessi, è concesso su richiesta dell'impresa che intende acquistare i macchinari, fermo restando che la sua erogazione può avvenire esclusivamente su richiesta della banca o intermediario che concede il relativo finanziamento, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo "Erogazione del contributo".

Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle Banche o degli Intermediari Finanziari, o direttamente abbiano comunicato a MCC S.p.A. di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni semprechè permangano le condizioni previste dalla vigente normativa agevolativa.

Il Comitato delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo.

10. Erogazione del contributo

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Nei casi nei quali le domande di intervento sono presentate prima dell'emissione degli effetti e sulla base di preventivi rilasciati dalle imprese fornitrici dei macchinari, le delibere di concessione sono assunte sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia al perfezionamento dell'operazione (presentazione a MCC del modulo, delle copie del contratto e del certificato d'origine regolarmente trascritti) entro 12 mesi dalla data della loro adozione.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti.

Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente.

Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

La erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

11. Variazioni

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari finanziari a MCC S.p.A.

12. Cessazione e revoca dell'agevolazione

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- risoluzione o estinzione anticipata del contratto relativo all'operazione finanziaria ad opera del beneficiario;
- cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- affitto dell'azienda o del ramo d'azienda interessata dall'investimento;
- fallimento, o altra procedura concorsuale dell'impresa beneficiaria, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita da parte della medesima.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- venir meno dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- alienazione, cessione, distrazione e perdita di possesso dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione, anche per donazione, d'azienda o di ramo d'azienda a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Si applica altresì alle suddette fattispecie la normativa regionale vigente in tema di sanzioni.

13. Procedimento di revoca e cessazione

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.A. - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca o di cessazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Il procedimento di cessazione, ove ricorra uno dei casi indicati al paragrafo precedente, opera di diritto e non necessita di apposita delibera del Comitato.

In relazione al procedimento di revoca, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati. Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

14. Ispezioni e controlli

La Regione può effettuare controlli documentali anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

15. Soggetto gestore

La misura è gestita da MCC S.p.A. sulla base della convenzione già in vigore con la Regione Veneto.

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.
- Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.
- Legge 17.5.1999, n. 144, art. 15.
- D.G.R. 6.12.2005, n. 3713 s.m.i.
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.C.E. L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22, dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.C.E. L 368 del 23 dicembre 2006 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.C.E. L 379 del 28.12.2006.